



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BARONIO"
03039 S O R A (FR) Ambito Territoriale n. 19

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c.
e-mail: fris027009@istruzione.it
Web: <http://www.iisbaronio.gov.it/>

Tel. 0776/ 831284 Fax 0776/824594
pec: fris027009@pec.istruzione.it
Cod. Amm.ne: UF2MVR

(Sede Accreditata e Certificata)
Codice Fiscale 91026720606
Codice Istituto: FRIS027009

Prot. n° 5312/2017

SORA, 22/04/2017

Ai DOCENTI
Classi Terze
Indirizzo Sociosanitario e Alberghiero
SEDE

E p. c. Al D.S.G.A.

Circolare n. 494

Oggetto: A.S. 2016-2017 – ESAMI DI QUALIFICA

In allegato documentazione di riferimento per chiarimento circa le modalità attuative dell'esame di qualifica per gli studenti del terzo anno.

Per quanto riguarda gli studenti che frequentano i corsi attivati in regime surrogatorio vale la nota MIUR a firma della dott.ssa Stellacci, prot. n. 254 del 31 gennaio 2013, tuttora vigente.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo:

- l'articolo 8, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010, al fine di assicurare la continuità dell'offerta formativa, ha stabilito in via transitoria che gli Istituti Professionali "possono continuare a realizzare (...) corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti", fino all'emanazione delle Linee Guida di cui all'articolo 13 della legge n. 40/2007, in caso di mancata adozione da parte delle Regioni degli atti dispositivi di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 226/2005 ed in assenza delle intese di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 D.P.R. n. 87/2010 (tale possibilità viene comunemente denominata "regime surrogatorio");
- le Linee Guida sopra richiamate, adottate con D.M. n. 4/2011 a seguito dell'Intesa sancita in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, al Capo VII, punto 2, hanno previsto che "Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall'anno 2011/12 ha termine il regime surrogatorio di cui all'art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 226/2005 ed all'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010.";

Il quadro normativo sopra richiamato ha comportato che l'ultima sessione ordinaria di esame per il conseguimento del diploma di qualifica statale si sia svolta al termine dell'a.s. 2011/2012, per le classi prime avviate nell'a.s. 2009/2010.

Al termine del corrente anno scolastico 2012/2013 si svolgeranno ancora esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica statali del previgente ordinamento, ma in regime transitorio riservato esclusivamente agli studenti che a partire dall'a.s. 2010/2011 hanno frequentato, in parallelo alle attività didattiche riferite al nuovo ordinamento quinquennale, i "corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti" di cui al citato articolo 8, comma 5, del DPR 87/2010.

Sorge, quindi, la necessità di fornire alcune indicazioni e chiarimenti circa il regime giuridico di detti esami sia per i candidati interni che per quelli esterni e circa il titolo di studio rilasciato.

Esami di qualifica candidati interni

Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell'Ordinanza Ministeriale n. 90/2001, ivi comprese le modalità di ammissione agli esami stessi. Invece lo scrutinio per l'ammissione alla successiva classe quarta resta disciplinato dal Regolamento di cui al DPR 122/2009.

Pertanto si procederà, nell'ambito di un unico scrutinio finale, a due distinte valutazioni, rispettivamente, per l'ammissione alle prove di esame di qualifica sulla base del punto A del citato articolo 27 e per l'ammissione alla classe quarta del percorso quinquennale riordinato sulla base dell'art. 4 del DPR 122/2009.

Diplomi di qualifica

Si richiama, infine, l'attenzione sulla correlazione dei diplomi di qualifica che saranno rilasciati dagli Istituti Professionali al termine dell'a.s. 2012/13 con le corrispondenti qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale, in attuazione del Capo VII, punto 3, delle Linee Guida adottate con il citato D.M. n. 4/2010.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biancamaria VALERI

O. M. 90/2001
... OMISSIS ...

Art.25

Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per gli alunni interni

1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti.
2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.
3. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, ai sensi dell'art.2 della legge 10.12.1997, n.425.

Art.26

Esami di qualifica professionale. Commissioni

1. Le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.
2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.
3. In caso di impedimento del dirigente scolastico, la commissione è presieduta da un docente designato dal dirigente scolastico e facente parte della commissione medesima.
4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il dirigente scolastico deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.
5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del dirigente scolastico, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.
6. Alla nomina dell'esperto provvede il dirigente scolastico, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che l'esperto può essere nominato anche per più di una commissione.
7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.

Art.27
Esami di qualifica professionale

1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.

A - Prove strutturate e scrutinio.

2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove.

3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.

4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E' altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.

6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.

B - Prove d'esame.

1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.

2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.

3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.

5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.

6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:

a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;

b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.

7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.

8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare, in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica.

9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.

10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove.

11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.28, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell'ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell'ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.

C. Certificazioni

1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline.

2. L'attività svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.

3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.

Prot. 262282

Roma, 18 MAG. 2016

Al Direttore Generale dell'USR per il Lazio

SEDE

Il funzionario
(Anna Maria Belli)

Indicazioni in materia di esami di qualifica nei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale. – **Chiarimenti DD G04169 del 26 aprile 2016**

Con riferimento alle indicazioni in materia di esami di qualifica nei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale fornite con la determinazione n. G04169 del 26 aprile 2016 si rappresenta quanto segue.

~~Sono pervenute a questa Amministrazione numerosissime richieste di nomina del Presidente per le Commissioni di esame presso gli Istituti Professionali che realizzano percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa.~~

Tenuto conto della concentrazione delle sessioni di esame in un arco temporale ristretto e della fase di riorganizzazione interna determinata dal processo di riordino delle competenze degli Enti Locali, si invitano le Istituzioni scolastiche a procedere alla nomina diretta del Presidente di Commissione avvalendosi del personale in servizio o in quiescenza da non più di due anni, presso le Istituzioni Scolastiche come previsto dalla citata direttiva, garantendo il necessario requisito della terzietà.

Si chiede cortesemente di voler dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle prove di esame di qualifica professionale a.f. 2015/2016.

Certi della consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.

La Dirigente
Dott.ssa Agnese D'Alessio

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo